

# Regola di Casotto

*in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza*



## Statuto

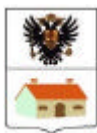
*proposto dall'Assemblea dei Regolieri in Casotto il 23 settembre 1999, adottato dall'Assemblea stessa il 4 ottobre 2001, sempre in Casotto, ed approvato dalla competente Autorità Regionale il 24 dicembre 2001, con Decreto n. 131/41.03-D.*

---

*Comunione familiare: Legge statale 31 gennaio 1994, n. 97, art. 3 e Legge della Regione Veneto del 19 agosto 1996, n. 26.*

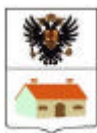
*Persona giuridica privata riconosciuta con Decreto della Regione Veneto n. 77/2001, del 18 luglio 2001. Iscritta al n. 34 del Registro Regionale Persone Giuridiche.*

---



## I N D I C E

|                                                                  |            |    |
|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Art. 1 - Natura giuridica e sede                                 | <i>pag</i> | 3  |
| Art. 2 - Statuto                                                 | “          | 3  |
| Art. 3 - Scopi e finalità                                        | “          | 3  |
| Art. 4 - Qualifica di Regoliere                                  | “          | 4  |
| Art. 5 - Acquisizione della qualifica di Regoliere               | “          | 4  |
| Art. 6 - Regoliere non residente                                 | “          | 4  |
| Art. 7 - Sospensione della qualifica di Regoliere                | “          | 5  |
| Art. 8 - Elenco dei Regolieri                                    | “          | 6  |
| Art. 9 - Controversie                                            | “          | 7  |
| Art. 10 - Diritti e doveri dei Regolieri verso la Comunità       | “          | 7  |
| Art. 11 - Patrimonio collettivo o comune                         | “          | 8  |
| Art. 12 - Cambi di destinazione                                  | “          | 8  |
| Art. 13 - Organi della Regola                                    | “          | 8  |
| Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea Generale                   | “          | 9  |
| Art. 15 - Assemblea Generale dei Regolieri                       | “          | 9  |
| Art. 16 - Competenze dell'Assemblea Generale dei Regolieri       | “          | 10 |
| Art. 17 - Svolgimento dell'Assemblea, modalità di voto e verbali | “          | 11 |
| Art. 18 - Nomina del Consiglio d'Amministrazione                 | “          | 12 |
| Art. 19 - Casi di ineleggibilità                                 | “          | 12 |
| Art. 20 - Norme per il funzionamento del Consiglio               | “          | 13 |
| Art. 21 - Presidente e Vicepresidente                            | “          | 13 |
| Art. 22 - Competenze del Consiglio d'Amministrazione             | “          | 14 |
| Art. 23 - Amministratore straordinario                           | “          | 14 |
| Art. 24 - Collegio dei Revisori                                  | “          | 15 |
| Art. 25 - Competenze del Collegio dei Revisori                   | “          | 15 |
| Art. 26 - Deliberazioni                                          | “          | 16 |
| Art. 27 - Diritti di godimento dei Beni Regolieri                | “          | 16 |
| Art. 28 - Impiego delle rendite e destinazione dei fondi         | “          | 17 |
| Art. 29 - Esercizio finanziario                                  | “          | 17 |
| Art. 30 - Gestione dei beni e contratti                          | “          | 17 |
| Art. 31 - Servizio di tesoreria                                  | “          | 18 |
| Art. 32 - Conto consuntivo                                       | “          | 18 |
| Art. 33 - Albo, ufficio ed archivio                              | “          | 18 |
| Art. 34 - Stemma                                                 | “          | 18 |



### **Art. 1 - Natura giuridica e sede**

La Regola di Casotto è una Organizzazione sociale dotata di personalità giuridica privata, disciplinata ai sensi dell'art.3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, e della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26, dal presente Statuto, dai Regolamenti attuativi, nonché dalle consuetudini del passato inerenti l'uso e l'amministrazione dei beni di proprietà collettiva delle famiglie regoliere originarie.

La Regola di Casotto corrisponde alla comunità dei Regolieri di Casotto ed ha sede legale a Casotto di Pedemonte, in Piazza Samoggia, n. 1.

### **Art. 2 - Statuto**

Lo Statuto è il titolo qualificativo della vita e dell'organizzazione della Regola di Casotto.

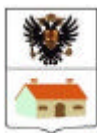
Il presente Statuto è approvato a maggioranza, con delibera a voto palese per alzata di mano, dalla prima seduta dell'Assemblea Generale dei Regolieri o *vicinia dei fuochi*, da considerarsi valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei capifamiglia, o delegati, iscritti nell'Elenco dei Regolieri; in seconda convocazione, che si potrà tenere un'ora dopo, con la presenza di qualsiasi numero dei capifamiglia o delegati. Ogni sua eventuale successiva modifica o integrazione verrà deliberata dall'Assemblea Generale dei Regolieri, in seduta straordinaria, secondo le modalità stabilite dai seguenti artt. 14, 15, 16 e 17.

### **Art. 3 - Scopi e finalità**

Sono finalità della Regola:

- a) l'organizzazione delle famiglie regoliere per l'uso dei beni comuni;
- b) la conservazione e il miglioramento dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio della Regola stessa;
- c) la gestione dei beni stessi con particolare riguardo all'aspetto ambientale;
- d) l'attuazione dell'autonomo ordinamento statutario nel rispetto delle leggi vigenti ed in secolare continuità con le consuetudini, aggiornate alle moderne necessità;
- e) l'amministrazione dei beni, di cui al successivo articolo 11, e l'utilizzazione dei proventi che da questi derivano, dopo che siano stati soddisfatti i diritti delle famiglie regoliere.

La Regola, in relazione ai suoi fini istituzionali, incoraggia, promuove e anche compie direttamente tutte quelle attività che si connettono a detti fini, volte a migliorare le condizioni sociali, economiche e culturali della popolazione.



### **Art. 4 - Qualifica di Regoliere**

Hanno titolo a far parte della Regola i discendenti legittimi, in linea paterna e materna, delle antiche famiglie stabilitesi nel territorio di Casotto ed ivi residenti.

Partecipano come legittimi i figli adottivi del Regoliere ed i figli riconosciuti soltanto dal padre o dalla madre di origine regoliera.

Sono membri della famiglia regoliera, o *fuoco-famiglia*, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Regoliere, purché abbiano la medesima residenza anagrafica.

Ciascuna famiglia regoliera è rappresentata da un proprio componente, definito capofamiglia, o delegato.

### **Art. 5 - Acquisizione della qualifica di Regoliere**

L'Assemblea generale può deliberare di riconoscere la qualifica di Regoliere:

- a coloro la cui famiglia risieda nel territorio della Regola ininterrottamente da almeno 80 anni, purché non facciano parte di altre Regole;
- a coloro che abbiano dimostrato, ancorché la loro famiglia risieda nel territorio della Regola da meno di 80 anni, forte attaccamento al paese, ai suoi abitanti ed alle sue tradizioni, usi e costumi, o che si siano resi benemeriti della Regola e non facciano parte di altre Regole.

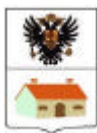
L'ammissione, a titolo oneroso mediante pagamento del *benintrando*, andrà valutata caso per caso anche in relazione allo stato economico degli interessati, che devono presentare domanda scritta alla Regola, corredata dei dati occorrenti. Ciò sarà regolamentato da apposito Regolamento attuativo che stabilirà i criteri generali di massima.

In caso di rifiuto, la Regola motiverà il voto contrario.

L'Assemblea generale può deliberare di riconoscere la qualifica di Regoliere "*ad honorem*", come forma di riconoscenza, a cittadini benemeriti nei riguardi della Regola. I Regolieri *ad honorem*, che possono non risiedere nel territorio della Regola, non hanno diritto di elettorato né attivo, né passivo e non concorrono a formare il numero dei votanti teorici.

### **Art. 6 - Regoliere non residente**

La famiglia regoliera o il Regoliere, che abbia trasferito anagraficamente la propria residenza fuori dalla frazione di Casotto, ha diritto, a sua richiesta, al fabbisogno per la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria casa e dei fabbricati rurali che siano



ubicati nel territorio di Casotto; in tal caso il fabbisogno sarà nella misura e secondo le previsioni del relativo Regolamento.

Gli emigrati e i loro discendenti possono riacquistare lo stato di Regolieri quando riprendono la residenza anagrafica nel territorio di Casotto. È cura degli interessati fare richiesta di iscrizione nel relativo Elenco dei Regolieri.

### **Art. 7 - Sospensione della qualifica di Regoliere**

Sono sospesi dalla qualifica di Regoliere e dall'esercizio dei diritti connessi:

- a) coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica fuori del territorio di Casotto;
- b) gli amministratori che siano stati condannati con sentenza penale definitiva per reati connessi alla gestione dell'ente per un periodo minimo di anni 3 e con riammissione purché abbiano pagato il debito e risarciti i danni;
- c) per un periodo massimo di un anno i Regolieri che abbiano contravvenuto alle disposizioni del presente Statuto e che abbiano recato danni al patrimonio della Regola, purché abbiano risarcito i danni stessi;
- d) i Regolieri che si siano resi debitori verso la Regola e siano stati messi in mora dal tesoriere, finché non abbiano soddisfatto il loro debito;
- e) per un periodo massimo di due anni coloro che, senza giustificazione, non intervengano alle riunioni dell'Assemblea per due volte consecutive e, diffidati dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, non partecipino, altresì, alla riunione successiva alla diffida; sono esonerati dall'obbligo di intervento i Regolieri che abbiano compiuto i 65 anni;
- f) per un periodo massimo di due anni coloro che abbiano danneggiato, o usurpato volontariamente, le opere di proprietà della Regola, con riammissione purché le opere siano state ripristinate a loro spese.

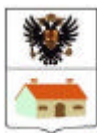
I sospesi da ogni diritto dovranno figurare in apposita lista, alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ogni anno a cura del Consiglio d'Amministrazione.

La sospensione di cui alla lettera b) è di competenza dell'Assemblea, negli altri casi è disposta dal Consiglio d'Amministrazione.

I sospesi non hanno diritto di voto e non possono concorrere alla formazione del numero legale nella convocazione delle Assemblee dei Regolieri.

### **Art. 8 - Elenco dei Regolieri**

Le famiglie Regoliere sono iscritte nell'Elenco dei Regolieri dove sono riportati i dati *personali* di tutti i componenti della famiglia, anche minorenni, e dove è evidenziato il nome del capofamiglia, o delegato.



## *Regola di Casotto*

L'appartenenza alla Regola legittima la raccolta e l'uso dei dati *personali*, richiesti soltanto ai fini della disciplina della Regola stessa, con esclusione della loro propalabilità a terzi, sotto la personale responsabilità del Presidente e del Segretario. I dati *personali*, comunque rilevanti per la vita della Regola e nei rapporti tra Regola e Regolieri, devono essere comunicati all'interessato prima di essere esposti all'assemblea regoliera. Viene considerato dato *personale* non esponibile senza il consenso dell'interessato anche il luogo di residenza.

L'Elenco dei Regolieri viene annualmente aggiornato dal Consiglio d'Amministrazione.

Se la famiglia non comunica il nome di un diverso suo membro rappresentante, come Regoliere capofamiglia viene iscritto:

- a) il coniugato o il vedovo, con o senza prole;
- b) la vedova di un Regoliere con o senza prole finché dura lo stato di vedovanza;
- c) il figlio e/o la figlia quando dimostrino di vivere stabilmente divisi dalla famiglia paterna;
- d) il tutore dei figli minorenni o incapaci di un Regoliere morto o incapace, ove la potestà sui minori non possa essere esercitata da uno dei suoi genitori;
- e) il coniuge di Regoliere dichiarato incapace;
- f) il più anziano tra più fratelli o parenti che vivono insieme.

È cura degli interessati chiedere l'iscrizione nell'elenco e l'annotazione delle variazioni.

In caso di errori od omissioni, è ammesso ricorso in prima istanza all'Assemblea.

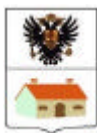
### **Art 9 - Controversie**

Le controversie che dovessero sorgere tra la Regola e i Regolieri, od altri aventi diritto, in applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, e le controversie comunque attinenti al rapporto sociale ed ai diritti dei Regolieri saranno decise da un Collegio arbitrale costituito da un arbitro nominato, per la Regola, dal Consiglio d'Amministrazione e da uno nominato dal soggetto interessato.

I due arbitri devono, di comune accordo, nominarne un terzo. Il numero dei componenti del Collegio arbitrale deve risultare dispari.

Se i due arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina viene demandata al Presidente del Tribunale di Vicenza.

Nel caso di ricorso al Collegio arbitrale contro le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione, la determinazione, da parte dell'interessato, di attivare la procedura arbitrale deve essere notificata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione entro trenta giorni dalla esposizione all'Albo della Regola o dalla notifica della delibera.



La sentenza arbitrale, pronunciata secondo equità e nel rispetto delle consuetudini del “diritto regoliero”, è inappellabile, salvo quanto disposto dagli Artt. 827 - 831 del Codice di procedura civile.

**Art. 10 - Diritti e doveri dei Regolieri verso la Comunità**

Ciascun Regoliere ha il dovere di cooperare e lavorare alla conservazione e valorizzazione del patrimonio comune.

I Regolieri eletti nel Consiglio d'Amministrazione sono tenuti ad accettare, salvo impedimenti documentati e riconosciuti, l'incarico ricevuto.

Qualora non l'accettino o si dimettano senza validi motivi dall'incarico, verranno sospesi dai benefici di Regoliere per un periodo equivalente a quello al quale si riferisce la rinuncia.

Tutti i Regolieri hanno l'obbligo morale di vigilare per prevenire gli atti che abbiano a danneggiare il patrimonio collettivo.

I Regolieri capifamiglia devono, inoltre, partecipare alla Assemblee ed esercitare il diritto-dovere di voto.

**Art. 11 - Patrimonio collettivo o comune**

I beni della Regola sono costituiti :

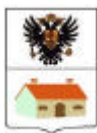
- a) dall'antico patrimonio agro-silvo-pastorale, vincolato in perpetuo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile;
- b) dal patrimonio acquisito a qualsiasi titolo dalla Regola;
- c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio non vincolato, riconosciuti appartenenti alla Regola, in facoltà di quanto stabilito dal comma 4, art. 6, L.R. del 19 agosto 1996, n. 26.

La Regola tiene costantemente aggiornati gli elenchi dei beni di cui al presente articolo.

**Art. 12 - Cambi di destinazione**

Il cambio di destinazione e gli usi diversi, anche temporanei, del patrimonio antico sono vincolati per legge.

L'Assemblea generale dei regolieri può consentire una modesta destinazione diversa di beni agro-silvo-pastorali vincolati, da valutarsi attentamente caso per caso ed in base a



motivate esigenze sociali o economiche delle famiglie regoliere o della popolazione, e sempre alla condizione che vi sia adeguata compensazione con l'imposizione del vincolo su altri beni di pari consistenza, ciò al fine che i diritti dei regolieri non abbiano mai a subire delle restrizioni.

Nel caso in cui la diversa destinazione sia fatta da terzi, dovranno essere stabilite le garanzie opportune affinché, alla scadenza del contratto, i beni siano consegnati nel primitivo stato.

Le deliberazioni sui cambi di destinazione, sugli usi diversi e i pareri sulle scelte urbanistiche ambientali previsti per legge sono di competenza dell'assemblea straordinaria, valida con la partecipazione di almeno un terzo dei regolieri iscritti nell'elenco. Dette deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

### **Art. 13 - Organi della Regola**

Gli organi della Regola sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Regolieri, o *vicinia dei fuochi*, costituita da tutti i capifamiglia, o delegati, iscritti nell'Elenco dei Regolieri;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio d'Amministrazione composto da 4 membri più il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e uno supplente; il supplente sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

### **Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea Generale**

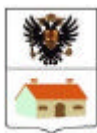
L'Assemblea Generale dei Regolieri, o *vicinia dei fuochi*, è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 maggio.

L'Assemblea può essere, altresì, convocata in seduta straordinaria su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti, per gravi motivi inerenti al loro ufficio, o su richiesta scritta di almeno un quarto dei capifamiglia, o delegati, iscritti nell'Elenco dei Regolieri.

L'avviso di convocazione viene affisso almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo della Regola ed in altri luoghi frequentati dai Regolieri e deve essere inviato a ogni Regoliere capofamiglia iscritto nell'elenco presso la sua residenza, previa consegna alla posta almeno sette giorni prima della riunione, oppure recapitato direttamente almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.





In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei capifamiglia, o delegati, iscritti nell'Elenco dei Regolieri; in seconda convocazione, che dovrà effettuarsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti; l'Assemblea straordinaria, invece, è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti.

I Regolieri possono partecipare all'Assemblea anche mediante delega scritta a un componente maggiorenne della loro famiglia.

I Regolieri anziani impossibilitati, o che vivono soli, possono delegare un Regoliere di loro fiducia. È ammessa una sola delega per ciascuno.

### **Art. 15 - Assemblea Generale dei Regolieri**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente dello stesso; in caso di assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal Regoliere più anziano tra i presenti.

In caso di elezioni, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione uscente, ovvero da un Presidente temporaneo eletto dall'Assemblea stessa.

Le votazioni si terranno a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni concernenti persone; sarà a scrutinio palese per appello nominale, o per alzata di mano, in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riportate, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei Regolieri e le motivazioni del voto.

Il verbale dell'Assemblea che modifica lo Statuto è redatto da un notaio.

### **Art. 16 - Competenze dell'Assemblea Generale dei Regolieri**

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine:

- a) all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, udite le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- b) alla nomina dei membri componenti il Consiglio d'Amministrazione;
- c) alla nomina del Collegio dei Revisori;
- d) alla sospensione dei Regolieri di cui al precedente art. 7, lett. b);
- e) alle liti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in giudizio, fatta eccezione per tutti i procedimenti cautelari relativi alla riscossione di entrate, per la resistenza in giudizio in grado di Appello o di Cassazione, nonché per tutti i procedimenti tributari, per i quali basta l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.



L'Assemblea straordinaria delibera in ordine:

- a) allo Statuto e sue modifiche;
- b) ai Regolamenti e loro modifiche;
- c) all'accettazione di nuovi Regolieri di cui ai commi primo ed ultimo del precedente art. 5;
- d) alle transazioni aventi per oggetto diritti di servitù;
- e) ad ogni atto che impegni la Regola per oltre nove anni, comprese le locazioni e le conduzioni;
- f) alla costituzione di Consorzi di qualsiasi genere con altri Enti proprietari di beni agro-silvo-pastorali;
- g) alla approvazione degli atti di cui al comma 2° dell'art. 3 della L.R.n.26/96;
- h) all'approvazione delle deliberazioni e dei pareri di cui all'art. 12, ultimo comma del presente Statuto.

### **Art. 17 - Svolgimento dell'Assemblea, modalità di voto e verbali**

Il Presidente fa l'appello dei presenti, modera la discussione, pone ai voti le proposte e proclama i risultati.

L'Assemblea non può deliberare su oggetti non indicati nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

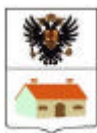
Le deliberazioni sono prese con voto segreto per le questioni riguardanti persone, con voto palese per alzata di mano nelle sedute ordinarie e per appello nominale nelle sedute straordinarie.

Devono astenersi dal voto coloro che abbiano famigliari, e cioè il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, o si trovino essi stessi in conflitto d'interesse. Gli astenuti si computano nel numero legale dei presenti.

Non è ammesso, per la durata di un anno, ripetere le mozioni di sfiducia, le proposte di revoca degli Amministratori ed altre istanze già respinte dall'Assemblea.

Si intende respinta anche la proposta sulla quale viene a mancare per due volte il numero legale o che, messa ai voti per due volte, non raggiunge la maggioranza necessaria per l'approvazione.

I verbali delle deliberazioni, redatti dal Segretario dell'Assemblea, devono indicare i punti principali delle discussioni ed i voti resi pro o contro ogni proposta. Ogni Regoliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo, ed ha diritto anche di chiedere le opportune rettifiche. Se il verbale non viene letto ed approvato seduta stante, prima della scadenza dei termini dell'esposizione all'albo della Regola, potranno essere presentate rettifiche, che saranno allegate all'atto.



**Art. 18 - Nomina del Consiglio d'Amministrazione**

I membri che compongono il Consiglio d'Amministrazione sono cinque e vengono eletti dall'Assemblea ordinaria, immediatamente prima della scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione in carica.

L'elezione è a scrutinio segreto.

Sono eleggibili gli iscritti nell'Elenco dei Regolieri, di ambo i sessi, e sempreché non si trovino in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità.

Presiede alle votazioni il Presidente, o il Vicepresidente uscente o, se assenti, un Regoliere eletto dall'Assemblea.

I nominativi o le liste dei candidati devono essere presentati al Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio delle votazioni.

Ciascun votante può indicare sulla propria scheda tanti nomi quanti sono gli amministratori da eleggere; ove ne siano indicati in numero superiore, saranno considerati validi i primi.

Esaurita la votazione, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati. Sono eletti i Regolieri che hanno ottenuto più voti e, a parità, il più anziano.

Immediatamente dopo, tra i Regolieri neoeletti nel Consiglio d'Amministrazione viene eletto, dall'Assemblea, il Presidente.

La prima riunione del Consiglio d'Amministrazione è convocata entro dieci giorni dalla votazione.

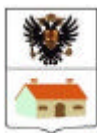
I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per altre tre volte consecutive.

**Art. 19 - Casi di ineleggibilità**

Non sono eleggibili i dipendenti della Regola o coloro che, comunque, abbiano con questa un rapporto di lavoro retribuito, coloro che hanno liti pendenti con la Regola, coloro che siano gestori in proprio o a nome di terzi, o mediante interposta persona, di imprese per l'utilizzazione di boschi o di qualsiasi altro bene della Regola, o conduttori o locatori di beni della Regola.

Nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio dei Revisori non può essere eletto contemporaneamente più di un componente di ogni singola famiglia Regoliera.

Quando una causa di ineleggibilità sopravvenga dopo l'elezione, ovvero quando vi sia una causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione o ad elezione



## *Regola di Casotto*

avvenuta, l'interessato deve optare per conservare la carica regoliera e abbandonare la situazione ostativa entro 10 giorni: in mancanza, il Consiglio d'Amministrazione, dichiarato decaduto l'interessato, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

### **Art. 20 - Norme per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo esecutivo della Regola.

L'amministratore che non interviene alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è considerato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione, per morte, dimissioni, scadenza o decadenza o per altro motivo, perda più della metà dei suoi membri, quelli rimasti in carica provvedono comunque all'amministrazione e convocano l'Assemblea entro 60 giorni per la sostituzione dei membri mancanti.

### **Art. 21 - Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Regola.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno e, a scrutinio segreto, il Vicepresidente.

Non possono essere nominati Presidente e Vicepresidente coloro i quali, verso la Regola, sono appaltatori di opere o servizi.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per altre due volte consecutive. Trascorsi ininterrottamente dodici anni di carica, il Presidente non è immediatamente rieleggibile se non trascorso un periodo di tempo di almeno quattro anni.

Spetta al Presidente:

- a) di spedire gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e di presiedere le relative adunanze;
- b) proporre le materie da trattare durante le adunanze;
- c) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e sottoscrivere gli atti della Regola;
- d) presiedere agli incanti e firmare i contratti nell'interesse della Regola;
- e) assicurare l'osservanza delle norme dello Statuto e dei Regolamenti attuativi;
- f) sovrintendere al personale e al funzionamento dell'amministrazione;



## *Regola di Casotto*

- g) stare in giudizio, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, o dell'Assemblea generale, nelle liti attive e passive di interesse della Regola, ivi compresi i procedimenti cautelari e possessori.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

### **Art. 22 - Competenze del Consiglio d'Amministrazione**

Sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria e che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera:

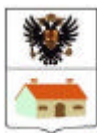
- a) sulle utilizzazioni boschive;
- b) sulla formazione dell'elenco dei Regolieri da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) sulla nomina di un Segretario, di un Tesoriere e di altro personale dipendente necessario, sulle loro mansioni e sul loro licenziamento;
- d) sull'imposizione di contributi sociali e altre prestazioni gratuite;
- e) sulle assegnazioni di fabbisogno e legnatico;
- f) sulle maggiori spese, o storni, o variazioni di bilancio, per un importo complessivamente non superiore ad un terzo delle entrate;
- g) sulle riscossioni e sui pagamenti conseguenti ad impegni deliberati;
- h) su progetti di opere;
- i) su proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea;
- j) sui pareri che la Regola è tenuta ad esprimere per legge, salvo quelli di competenza dell'Assemblea previsti al precedente art. 12, ultimo comma.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

### **Art. 23 - Amministratore straordinario**

Se per qualsiasi motivo la Regola viene a trovarsi senza Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea viene convocata dal Regoliere più anziano, o, se questi non può o non vuole, da chi gli succede in età.



L'Assemblea nomina un Amministratore Straordinario che provvede ad indire le elezioni entro sei mesi e provvede, comunque, a quanto è di competenza del Consiglio d'Amministrazione, fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

#### **Art. 24 - Collegio dei Revisori**

L'Assemblea ordinaria elegge, tra i Regolieri, due persone con l'incarico di Revisori dei conti. L'elezione è a voto segreto.

L'Assemblea procede, altresì, sempre con voto segreto, alla nomina, tra i Regolieri, di un Revisore supplente.

L'Assemblea, infine, nomina il Presidente del Collegio dei Revisori. Il Presidente può essere un non Regoliere, ma deve essere iscritto necessariamente all'Albo professionale dei commercialisti o ragionieri.

Il Presidente del Collegio può essere proposto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Non possono essere Revisori i membri del Consiglio d'Amministrazione, i loro famigliari e cioè il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, nonché coloro che sono amministratori di consorzi, società ed enti in cui la Regola abbia parte. Si applicano anche ai Revisori i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

#### **Art. 25 - Competenze del Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Regola, vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei Regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio sia alle risultanze dei libri e delle scritture contabili che a corretti criteri di valutazione.

Il Collegio dei Revisori dovrà pertanto:

- a) revisionare il conto consuntivo entro un mese dalla resa del conto da parte del Tesoriere, con facoltà di esaminare tutti gli atti che ad esso si riferiscono ed esprimere parere sul bilancio preventivo;
- b) esprimere parere, ritenendolo opportuno, o anche su richiesta di almeno 5 Regolieri, sulla conformità contabile degli atti della Regola;
- c) eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte del Consiglio d'Amministrazione;
- d) autorizzare il proprio Presidente a convocare l'Assemblea dei Regolieri per provvedere in caso di irregolarità.

I Revisori sono responsabili solidamente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di costoro, quando il danno non sarebbe stato prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente presso l'ufficio della Regola, o in altra sede idonea, delibera con il voto favorevole di almeno due dei suoi membri e può chiedere l'assistenza del Segretario della Regola.



## *Regola di Casotto*

I Revisori possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

I verbali delle deliberazioni e degli accertamenti, sottoscritti dagli intervenuti, dovranno risultare in apposito registro. Il Revisore dissenziente deve fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione potrà invitare i Revisori dei conti a partecipare a riunioni del Consiglio stesso.

### **Art. 26 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione vanno trascritte nei rispettivi registri in ordine cronologico.

Le deliberazioni devono essere esposte all'Albo della Regola a cura e sotto la responsabilità del Segretario nei termini di legge e per un periodo consecutivo di giorni otto e diventano esecutive il giorno successivo a quello della scadenza di pubblicazione.

Contro le delibere i Regolieri possono presentare opposizioni o ricorsi agli Organi Collegiali della Regola entro il termine di pubblicazione della delibera ed i ricorsi devono essere motivati e depositati presso la sede della Regola, la quale rilascia ricevuta.

I ricorsi e le opposizioni sospendono l'esecutività della delibera fino a che l'Organo Collegiale competente non si sia espresso favorevolmente sulla stessa.

### **Art. 27 - Diritti di godimento dei Beni Regolieri**

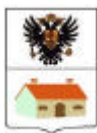
L'esercizio di godimento dei Beni agro-silvo-pastorali Regolieri è riservato agli iscritti nell'Elenco dei Regolieri.

In generale, ogni famiglia ha diritto di accedere ai terreni comuni e farne uso che non sia in contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti attuativi e che non impedisca i diritti degli altri consorti.

I diritti sono quelli storici, in particolare, ogni famiglia regoliera ha diritto del *legnatico*, degli assegni di legname d'opera, o *fabbisogno*, di *pascolo*, di *erbatico*, di accedere liberamente ai terreni collettivi, di *pernottare*, di raccogliere i frutti spontanei.

L'uso e l'assegnazione dei beni e dei prodotti è fatto secondo i bisogni delle famiglie regoliere.

Le ripartizioni e assegnazioni consuetudinarie sono fatte per sorteggio e non possono essere cedute ad estranei alla Regola.



## *Regola di Casotto*

Il Consiglio d'Amministrazione può imporre condizioni e cauzioni, per impedire che, nell'uso dei beni collettivi, siano recati danni al suolo, alle strade, alle piante ed alle opere.

Il Presidente può in qualsiasi momento interdire l'uso o sospendere l'assegnazione, qualora rilevi che sono recati danni ai beni dei Regolieri.

Quanto disciplinato dalla presente norma costituirà oggetto di apposito Regolamento di attuazione.

### **Art. 28 - Impiego delle rendite e destinazione dei fondi**

L'impiego delle rendite ricavate dalla gestione del patrimonio collettivo della Regola dovrà essere attuato in maniera tale da assicurare la partecipazione al godimento delle rendite di tutti i Regolieri, in primo luogo mediante interventi di solidarietà a sostegno delle fasce sociali più bisognose, oltre che con interventi, anche a dimensione regoliera, diretti al progresso sociale, culturale ed economico dell'intera Comunità stessa.

Una quota delle rendite boschive dei tagli ordinari e straordinari deve essere destinata alla esecuzione di opere di miglìoria dei boschi e dei pascoli.

Il denaro eventualmente disponibile, dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi statutari e siano stati realizzati gli inerenti progetti, può essere opportunamente investito o impiegato in opere di interesse generale, o elargito in beneficenza.

### **Art. 29 - Esercizio finanziario**

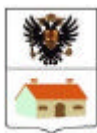
L'esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre.

Tutte le operazioni di cassa si devono effettuare tramite un Tesoriere con ordini di riscossione o pagamento da parte del Presidente e del Segretario, oppure da parte del Presidente e da un altro Amministratore.

Potrà essere istituito un Servizio di Economato con uno stanziamento non superiore ad un ventesimo delle entrate risultanti nel bilancio dell'anno precedente. Il Servizio di Economato è gestito dal Segretario.

Eventuali attività di impresa, comportanti reddito imponibile, saranno opportunamente contabilizzate.





**Art. 30 - Gestione dei beni e contratti**

Le utilizzazioni boschive ed in genere del patrimonio immobiliare sono Regolate dal Piano economico di riassetto forestale redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 13.9.1978, n. 52 e da un capitolato d'oneri.

La Regola può dare in affitto i pascoli e le malghe.

Le alienazioni dei beni non appartenenti al patrimonio antico, le locazioni e gli appalti devono essere preceduti da una gara.

La trattativa privata deve essere motivata da particolari ragioni di convenienza per la Regola.

**Art. 31 - Servizio di tesoreria**

La Regola ha un proprio Tesoriere. Il Servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito ed è disciplinato da apposito contratto di appalto, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

**Art. 32 - Conto consuntivo**

Il Tesoriere rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, munendolo della propria firma.

**Art. 33 - Albo, ufficio ed archivio**

L'albo deve essere collocato presso la sede della Regola e deve essere accessibile per i Regolieri.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della formazione e della conservazione in archivio delle deliberazioni, dei contratti, dei registri contabili e fiscali delle tessere di misurazione del legname e degli altri atti della Regola.

In particolare, devono essere di comoda consultazione:

- a) Lo Statuto e i Regolamenti di attuazione;
- b) l'inventario dei beni del patrimonio antico vincolato, con gli estremi della trascrizione del vincolo e dei cambi di destinazione, gli inventari degli altri beni immobili e mobili ed i contratti correnti;
- c) l'elenco dei Regolieri;
- d) il protocollo per la datazione e la numerazione di tutti i documenti ricevuti e spediti;
- e) il registro per le deliberazioni dell'Assemblea, quello del Consiglio d'Amministrazione e quello dei Revisori dei Conti;



## *Regola di Casotto*

f) il registro partitario con le assegnazioni alle famiglie sia di legname che di denaro.

Ogni Regoliere può prendere visione dei registri di cui al comma precedente e farne copia a proprie spese.

### **Art. 34 - Stemma**

Lo stemma della Regola di Casotto si ispira a quello dell'antico disciolto Comune di Casotto ed è formato da due parti: nella parte superiore è raffigurata un'aquila su sfondo azzurro, mentre nella parte inferiore è rappresentata una casetta su sfondo verde chiaro.

